



ORDINANZA MUNICIPALE

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA VUOTATURA DI CISTERNE PER COLATICCIO E DI POZZI NERI, SUL TRASPORTO DI COLATICCIO, LETAME E LIQUIDI CLOACALI E SULLA CONCIMAZIONE CON FERTILIZZANTI ORGANICI LIQUIDI E SOLIDI

Ris. Mun. no. 1980 del 27 ottobre 1997

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO,

Richiamati gli art. 21 e 74 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, art. 50, 123 e 109 del Regolamento comunale e art. 8 Legge applicazione della Legge federale inquinamento acque, visto l'art. 192 della LOC, emana la seguente

ORDINANZA

1. La vuotatura di latrine e pozzi neri dev'essere eseguita esclusivamente da parte di imprese autorizzate. Le acque cloacali non possono essere depositate nel territorio di Coldrerio né utilizzate quali fertilizzanti. I fanghi provenienti da un processo di depurazione possono essere sparsi sul territorio (ad eccezione delle zone soggette a protezione delle sorgenti per le quali c'è il divieto e nelle zone edificabili del P.R) tramite un calcolo agronomico del bilancio delle sostanze nutritive (piano di concimazione aziendale) - impiego massimo 5 tonnellate di sostanza secca di fango per ettaro e in tre anni).
2. Le cisterne di spandimento per il colaticcio e letame devono essere a tenuta stagna per limitare al minimo possibili esalazioni, che oltre ad essere di disturbo al cittadino, rappresentano un carico ambientale nocivo. Lo spandimento deve avvenire unicamente in condizioni del suolo normalmente agibili. E' vietato lo spandimento di concimi aziendali su suoli gelati, intrisi d'acqua, nelle giornate ventose, calde o in imminenza di temporali o precipitazioni importanti.
In ogni caso dovranno essere usate tutte quelle precauzioni atte a mantenere il disturbo a terzi in limiti sopportabili.
3. **Terreni in zona agricola non edificabile**
I concimi aziendali (colaticcio e letame) e i fanghi possono venire impiegati come concimi su tutti i terreni agricoli del comprensorio comunale, in rispetto alle direttive "Concimare al momento giusto" edite dall'Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna, il quale è parte integrante della presente ordinanza.
4. **Terreni in zona edificabile di PR adibiti parzialmente all'agricoltura**
Lo spandimento di colaticcio e letame è autorizzato, previa comunicazione al Municipio, nell'ambito della rotazione delle colture. Gli stessi devono essere interrati mediante aratura o fresatura superficiale nelle ore immediatamente successive allo spargimento.

Per lo spandimento di colaticcio è fatto obbligo di diluire lo stesso con acqua o in minor misura con enzimi o nuove tecniche di applicazione allo scopo di abbattere efficacemente gli odori e le esalazioni.

Devono essere rispettate le direttive "concimare al momento giusto".

5. E' assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei pozzi di captazione acqua potabile (vedi Regolamento separato). Ciò anche in applicazione delle disposizioni della Legge cantonale sulla protezione delle acque.

La presente ordinanza annulla e sostituisce quelle precedenti.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini della pubblicazione.

Pubblicata all'albo comunale il 29 ottobre 1997 a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni ed entra in vigore alla scadenza dello stesso.

IL MUNICIPIO